

## **"SINDACATO SOCIALE NOTARILE"**

**("S.I.S.N.")**

### **STATUTO**

#### **ART. 1 - GENERALITA'**

E' costituita un'associazione sindacale denominata **"SINDACATO SOCIALE NOTARILE"**, il cui acronimo è **"S.I.S.N."**, con sede in **Cagliari**.

La S.I.S.N. è un'associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice civile.

Alla S.I.S.N. possono aderire i notai iscritti a ruolo ed i praticanti notai regolarmente iscritti alla pratica notarile.

#### **ART. 2 - APARTITICITA'**

Il sindacato è apartitico, non aderisce ad alcuna confessione religiosa e non ha scopo di lucro.

#### **ART. 3 - SCOPI**

Il Sindacato si propone:

- a) di promuovere l'associazionismo tra i notai e rafforzare la solidarietà professionale per una migliore tutela degli interessi comuni;
- b) di operare per l'affermazione del ruolo del notaio garante della legalità, imparziale e super partes, a tutela della collettività e dello Stato, attuando ogni iniziativa diretta alla preservazione di tali principi;
- c) di intraprendere e promuovere qualsiasi attività o iniziativa, nazionale o locale, elevando proteste o promuovendo manifestazioni e stati di agitazione nelle forme ritenute più idonee, tra le quali l'astensione dal ministero notarile, sia a livello nazionale che a livello locale, dirette al riconoscimento dei diritti e degli interessi giuridici dei notai nel loro duplice ruolo di pubblici ufficiali e liberi professionisti, a tutela della pubblica funzione riconosciuta con il superamento di un concorso nazionale;
- d) di svolgere la propria attività in rapporto collaborativo con gli altri ordini professionali e con le associazioni notarili, forensi e con le altre associazioni di area giuridica e tecnico-contabile;
- e) di tutelare sindacalmente i propri iscritti ed, indirettamente, tutti i notai e praticanti notai;
- f) di collaborare con le altre professioni intellettuali al fine di delineare esattamente i diversi ruoli e competenze;

- g) di sensibilizzare l'opinione pubblica, i media ed i politici sul ruolo e sulla funzione sociale del notaio pubblico ufficiale, evidenziando la sua specializzazione, responsabilità e controlli cui è sottoposto;
- h) di promuovere qualsiasi iniziativa diretta a migliorare la qualità della prestazione notarile, compresa la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) di organizzare convegni, seminari ed incontri per il raggiungimento dei propri scopi;
- l) di partecipare ad associazioni, fondazioni, enti che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri;
- m) di tutelare il prestigio e gli interessi morali ed economici dei notai nonché dei praticanti notai e di coloro che intendono avvicinarsi alla professione di notaio;
- n) di agire e resistere in giudizio, di fronte a qualsiasi giurisdizione ed in qualsiasi stato e grado di giudizio, a tutela delle ragioni, prerogative ed interessi dei notai.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'associazione sindacale notai riuniti è costituito:

- 1) dalle quote ordinarie annuali degli associati nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- 2) dalle quote straordinarie nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in occasione di eventi ed iniziative di particolare rilevanza, attinenti allo scopo sociale;
- 3) da lasciti testamentari e donazioni nonché e da ogni altro provento realizzato;
- 4) da contributi versati per la partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati dall'associazione;
- 5) da contributi versati da chi, condividendone le finalità, è interessato all'attività dell'associazione;
- 6) da contributi versati da terzi per interventi o pubblicità.

Le quote ordinarie e straordinarie non sono trasmissibili né rivalutabili né rimborsabili.

#### **ART. 5 – ADESIONE ASSOCIATO E DIRITTO DI VOTO**

Possono essere iscritti al sindacato i notai ed i praticanti notai regolarmente iscritti nei rispettivi ruoli e registri.

La relativa domanda va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide entro dieci (10) giorni dalla richiesta.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati a versare la quota annuale dell'Associazione.

Hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive gli associati in regola col pagamento della quota associativa.

## **ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per decadenza;
- d) per esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, purché sia fatta almeno un mese prima.

La cessazione per morosità è disposta dal Consiglio Direttivo.

L'associato che venga escluso o che sia receduto volontariamente, non ha diritto a nessun indennizzo o rimborso.

La decadenza dell'associato può essere accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo quando, per un anno consecutivo e senza fornire motivazioni, l'associato non partecipa ad alcuna attività associativa e/o diventa irreperibile.

L'associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione.

L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- status dell'associato e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- per la mora superiore ad un anno nel pagamento della quota associativa;
- qualora l'associato fomente dissidi o disordini con altri associati o terzi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo di comunicazione.

## **ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

L'Associazione riconosce a tutti gli associati il diritto e il dovere di partecipare all'attività svolta dal sodalizio.

Tutti gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di voto nelle deliberazioni per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi associativi, ed hanno diritto ad essere eletti negli stessi;
- ad accedere ai documenti, delibere, registri, bilanci e rendiconti dell'Associazione, traendone copie a propria cura e spese.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;

- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
  - mantenere un comportamento corretto, leale e fattivamente collaborativo nei confronti dell'Associazione;
  - tutelare l'immagine dell'Associazione verso l'esterno;
  - versare le quote associative;
  - contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa;
  - pagare tempestivamente le quote associative;
  - rispettare lo statuto.
- Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

#### **ART. 8 - AFFILIAZIONI**

Possono chiedere di affiliarsi altre associazioni, enti o organizzazioni costituite da notai e/o praticanti notai, che condividono gli obiettivi e le iniziative del Sindacato.

Sulla domanda di affiliazione delibera il Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

Il Consiglio Direttivo determina il contributo dovuto dalle Associazioni affiliate e le modalità per l'eventuale adesione personale anche dei loro iscritti.

#### **ART. 9 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Gli organi del Sindacato sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo sovrano del Sindacato; essa è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione da comunicare agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea può pure essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può rappresentare al massimo dieci associati.

Nei casi di convocazione di urgenza l'ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le votazioni sono effettuate in modo palese.

Le assemblee possono svolgersi anche in audioconferenza o audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- 1) determinare le linee generali dell'attività del Sindacato;
- 2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per i membri nominati nell'atto costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione;
- 3) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- 4) approvare le modifiche allo Statuto;
- 5) deliberare lo scioglimento del Sindacato;
- 6) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia espressamente riservato agli altri organi del Sindacato;
- 7) approvare l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestorio che elabora, programma ed esegue la linea politica del Sindacato. Esso è composto da tre (3) a cinque (5) componenti, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell'atto costitutivo. Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il periodo di tre anni con scadenza alla fine del terzo anno solare dalla data della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un componente, l'Assemblea ha il potere di sostituirlo con un associato in regola con i pagamenti.

#### **ART. 13 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta le decisioni proprie del Consiglio Direttivo chiedendone la ratifica alla prima riunione utile.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### **ART. 14 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### **ART. 15 - IL SEGRETARIO-TESORIERE**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere; è il responsabile della gestione finanziaria del Sindacato; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali.

#### **ART. 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni della assemblea;
- persegue gli scopi del Sindacato;

- amministra il patrimonio associativo predisponendo annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea;
- determina la quota associativa;
- convoca l'Assemblea degli iscritti;
- si pronuncia sulle domande di ammissione e di recesso;
- affida specifici incarichi ai suoi componenti;
- istituisce Commissioni di lavoro per l'approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, convegni etc;
- delibera l'adesione in qualsiasi forma ad altre associazioni, enti o organizzazioni nazionali o locali aventi le medesime finalità;
- predisporre eventuali regolamenti interni.

#### **ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione inviata tramite lettera, fax, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dal Presidente o su iniziativa di almeno uno dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore salvo i casi di effettiva urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

E' facoltà anche di uno solo dei suoi componenti invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.

Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a sei riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

#### **ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1<sup>^</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Presso la sede dell'Associazione viene tenuto il registro delle entrate e delle uscite aggiornato con la situazione di cassa.

#### **ART. 19 - REGOLAMENTI INTERNI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti fra l'associazione e gli associati, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività associativa, il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

#### **ART. 20 - SCIOGLIMENTO**

La presente Associazione si estinguerà quando lo scopo associativo è divenuto impossibile o per decisione dei soci, con le maggioranze indicate nel precedente articolo 10 del presente statuto.

#### **ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE**

In caso di estinzione dell'ente, i beni associativi che dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno distribuiti tra gli associati in parti uguali tra loro.

#### **ART. 22 - RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Ivo Paganelli – Pierluisa Cabiddu – Giorgia Bianco

**Luigi Ianni Notaio**